

REGOLAMENTO (CE) N. 1044/98 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 3719/88 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 23, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

Il regolamento (CEE) n. 3719/88 è modificato come segue:

1) all'articolo 16 bis, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il titolare o il cessionario del titolo, qualora debba utilizzare il titolo elettronico in uno Stato membro non collegato al sistema informatico di rilascio, ne chiede un estratto.

considerando che l'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1033/98⁽⁴⁾, ha permesso l'uso di procedure informatiche ed elettroniche per il rilascio e l'utilizzo dei titoli; che è necessario creare un quadro giuridico che permetta un ricorso più ampio e flessibile a tali procedure;

L'estratto è rilasciato immediatamente e senza spese supplementari, sull'apposito formulario previsto all'articolo 16.

L'uso eventuale di tale estratto in uno Stato membro collegato al sistema informatico di rilascio è limitato all'estratto su carta.»

considerando che l'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88 prevede un termine di sei mesi entro il quale deve essere fornita la prova che un prodotto esportato ha lasciato il territorio doganale della Comunità o ha raggiunto una destinazione specifica; che per semplificare il compito degli esportatori, è necessario prolungare il suddetto periodo per evitare che sia più breve di quello previsto per la presentazione della stessa prova ai fini dell'ottenimento delle restituzioni all'esportazione;

2) all'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), secondo trattino e paragrafo 4 i termini «sei mesi» sono sostituiti dai termini «dodici mesi».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

Tuttavia, il punto 2 dell'articolo 1 si applica anche ai titoli in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 148 del 19. 5. 1998, pag. 4.